

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA**

Dati relativi all'anno 2023

(Art. 30 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

Sommario

1. Premessa
 2. Parte prima – il quadro di riferimento
 - 1.1 Il contesto normativo e i servizi pubblici locali di rilevanza economica
 - 1.2 Le definizioni rilevanti ai fini della ricognizione periodica
 - 1.3 Ambito oggettivo di riferimento della ricognizione periodica
 - 1.4 Gli obblighi relativi in materia di trasparenza
 3. Parte seconda – monitoraggio servizi pubblici non a rete
 - 2.1 Servizio “Refezione scolastica”
 - 2.2 Servizi “Cimiteriali”
-

1. Premessa

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevede quanto di seguito riportato:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

In aderenza alla sopra citata previsione normativa, il Comune di Fabbrico procede all'effettuazione di apposita ricognizione, con riferimento all'annualità 2023, in merito alla situazione dei propri servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le risultanze di tale ricognizione sono contenute nella presente relazione.

La presente relazione è strutturata come segue:

1. una prima parte, nella quale:

- a) si delinea il contesto normativo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al cui interno si incardina la ricognizione effettuata dall'Ente;
- b) si definiscono alcuni concetti rilevanti che hanno guidato l'Ente nell'attività di ricognizione effettuata e, di conseguenza, nel tracciare il perimetro all'interno del quale la stessa è stata effettuata;
- c) si trattano i principali nuovi obblighi di trasparenza previsti nel contesto del mutato quadro normativo in materia di servizi pubblici locali;

2. una seconda parte, dedicata al monitoraggio delle singole situazioni gestionali per ciascun servizio pubblico locale di rilevanza economica individuato dall'Ente.

Si precisa che questa prima attuazione dell'adempimento normativo si colloca in un contesto complesso e non privo di incertezze in merito alla sua concreta applicazione; emergono al momento sul tema interpretazioni non univoche, scelte applicative diverse, il non facile raccordo di normative concorrenti nella gestione delle diverse tipologie di servizi.

Ai fini della presente ricognizione, pertanto, il Comune giunge ad una prima individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; tale attività proseguirà, non necessariamente in continuità, anche alla luce dell'evolvere degli interventi normativi, della giurisprudenza e degli orientamenti applicativi sul tema.

2. Parte prima – il quadro di riferimento

1.1 Il contesto normativo e i servizi pubblici locali di rilevanza economica

La disciplina normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'ordinamento italiano, parallela ma formalmente separata rispetto a quella delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) e dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha subito vicende alterne e complesse; si pensi, in tal senso, al R.D. 2578/1925, che presenta tuttora disposizioni vigenti, ed alle varie evoluzioni avvenute, ad esempio, con la L. 142/1990 ed il TUEL D.Lgs. 267/2000. Nei decenni successivi, la stessa si è successivamente dovuta confrontare con una abrogazione referendaria (2011), una pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Cost. n. 199/2012), e con conseguenti vari provvedimenti d'urgenza.

Di conseguenza, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di

affidamento del servizio pubblico di rilevanza economica, per anni, è stato rappresentato dalla normativa europea, direttamente applicabile, relativa alle regole concorrenziali (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011); si pensi in tal senso ai principi comunitari (Libro verde, 2003; Libro bianco, 2004; Protocollo n. 26 allegato al TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale.

Da ultimo, nel 2016 il Governo è arrivato ad uno schema di decreto (di cui all’art. 19, L. 124 del 2015), che tuttavia non ha mai concluso il suo iter, restando privo dell’approvazione finale.

E’ in tale contesto che si va a collocare il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, il quale costituisce tra l’altro diretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, che prevedeva, entro dicembre 2022, sia l’approvazione della legge della concorrenza 2021 (misura M1C2-6) sia l’*“entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l’effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021”* (misura M1C2-8).

Il provvedimento in questione, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica, agendo in via principale con riferimento alle competenze degli enti locali su:

- perseguimento di un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità nei servizi, con particolare riferimento a quelli externalizzati;
- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni, e gestione diretta o mediante aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all’appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela degli utenti);
- programma di controlli e sistema di verifiche periodiche;
- abrogazione di norme previgenti;
- specifiche disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale, l’idrico, le farmacie e per i rifiuti;
- esclusione dall’applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

In aggiunta, all’art. 30, come riportato in premessa, il Decreto prevede la ricognizione periodica di cui al presente documento.

E' da segnalare, infine, una delle prime disposizioni attuative del Decreto di cui sopra: il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022*”.

1.2 Le definizioni rilevanti ai fini della ricognizione periodica

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcune definizioni fondamentali per l’esame del presente documento, da intendersi anche, come riportato in premessa, quali concetti rilevanti che hanno guidato l’Ente nell’attività di ricognizione effettuata e, di conseguenza, nel tracciare il perimetro all’interno del quale la stessa è stata effettuata:

- «servizi pubblici locali»: secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (ad es. Cons. Stato n. 2605/2001), si tratta delle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico-sociale, quanto alla destinazione delle risorse disponibili ed all’ambito di intervento; sul piano soggettivo, tali attività sono riconducibili, direttamente od indirettamente, ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» (art. 2 c. 1 l. c D.Lgs. 201/2022): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; per differenza, sono di conseguenza esclusi dalla definizione in questione i servizi non a rilevanza economica, i servizi strumentali, ed ovviamente, i servizi liberamente offerti sul mercato;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» (art. 2 c. 1 l. d D.Lgs. 201/2022): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente;
- «servizi non a rilevanza economica»: secondo i principi europei e la giurisprudenza amministrativa, si tratta di servizi a connotazione pubblica che mirano a soddisfare interessi sociali in assenza di un interesse di mercato e che, se non svolti da una pubblica amministrazione, non sarebbero garantiti ai bisognosi di tale servizio.
- «servizi strumentali»: da giurisprudenza consolidata, (Tar Lombardia 1373/2007; Consiglio di Stato Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione in quanto stazione appaltante, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano invece a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività, ed alla stessa sono rivolti;
- «gestione in economia»: la gestione “in economia” è stata definita come uno dei modi di “assunzione diretta” dei servizi pubblici, unitamente all’azienda speciale, ed un tempo con tale locuzione sono state disciplinate entrambe le forme (r.d. n. 2578/25, artt. 10-15; d.p.r. n. 902/86, titolo 2 I, art. 1-7); in questo senso, il D.Lgs. 201/2022 consente, all’art. 14, comma 1, lett. d), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante aziende speciali.

1.3 Ambito oggettivo di riferimento della ricognizione periodica

La disposizione precisa che la rilevazione periodica deve essere svolta con riferimento ad “ogni servizio affidato”, riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione nei termini succitati: sono dunque da includervi sia gli affidamenti mediante concessione, che quelli mediante appalto. Ai sensi delle previsioni di cui all’art. 15 del Decreto: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

Restano esclusi i servizi gestiti in economia, in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale (anche con l’acquisizione di prestazioni strumentali ai servizi stessi).

In tal senso, risulta pertanto evidente come la ricognizione non possa neppure riguardare i servizi strumentali acquisiti all’esterno, ed erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento.

Altresì, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 201/2022, le disposizioni del decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea.

Infine, il dato letterale della norma, che come sopra riportato fa riferimento ad “ogni servizio affidato”, impone dunque che la presente ricognizione riguardi solo i servizi affidati dall’Ente e dei quali lo stesso è titolare. Restano quindi esclusi sia i servizi a rilevanza economica a rete affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa l’Ente stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica, quali ad esempio il trasporto pubblico locale, il servizio idrico integrato, l’igiene ambientale) sia, soprattutto per l’Unione, i servizi non a rete facenti capo ad altri soggetti (quali, ad esempio, Lepida e ASP); resta inoltre esclusa la quota di servizi che l’Ente Locale “acquisisce” -a qualsiasi titolo- dalla complessiva offerta la cui titolarità è in capo a un soggetto differente.

Deve, in ogni caso, essere l’ente locale a verificare in concreto quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avendo riguardo ai differenti criteri applicabili in tal senso (quali, ad esempio: la presenza, anche potenziale, di un mercato concorrenziale; di una domanda diffusa; di un’offerta indifferenziata; di una tariffa all’utenza...).

individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai fini della presente ricognizione.

Tale analisi viene effettuata con il contributo dei Responsabili delle Aree interessate, acquisendo il relativo parere tecnico di competenza (art. 48 TUEL).

In tal senso, il Comune di Fabbrico ha effettuato una specifica attività istruttoria, volta ad una prima

A seguito dell'analisi condotta alla luce dei criteri di cui sopra, si riportano di seguito i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete per il Comune di Fabbrico, riferiti al periodo in questione, ed i rispettivi soggetti erogatori:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/locale
Servizi Cimiteriali	Appalto	Bonini S.r.l.	No
Servizio di refezione scolastica	Appalto	CIRFOOD S.C.	No

I singoli servizi saranno oggetto di analisi nella successiva sezione.

Risulta inoltre utile evidenziare quanto segue:

a) per l'ambito dei servizi educativi (Nido d'Infanzia "Bolle di Sapone" – Scuole dell'Infanzia: Comunale "XXVII Febbraio" e Statale "A piccoli passi")

- in base alla definizione normativa, non rivestono rilevanza economica i servizi pubblici che mirano a soddisfare interessi sociali non altrimenti garantiti in assenza di un interesse di mercato;
- il sistema socio-educativo è caratterizzato da una sua specificità: nel contesto generale, in norme dedicate quali l'eccezione del codice appalti in materia di concorrenza, o nel forte livello di intervento pubblico a sostegno dell'erogazione e dell'accesso ai servizi per le fasce disagiate dell'utenza, nonché per la presenza a livello regionale dell'istituto dell'accreditamento;
- benché esistano recenti interpretazioni che qualificano il servizio di nido d'infanzia come primo segmento del sistema di istruzione, esso si connota ad oggi più diffusamente, nel sistema regionale e soprattutto nazionale, come un servizio sociale a tutti gli effetti (come dimostra, ad esempio, la rilevazione della spesa sociale di ISTAT);
- in relazione al sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni:
 - o per quanto concerne il Nido d'Infanzia "Bolle di Sapone", l'offerta è gestita in appalto dalla Cooperativa Coopselios, ma presenta numerose forme di raccordo con il sistema integrato territoriale, ad esempio per quanto attiene la partecipazione delle famiglie (anche tramite il Comitato di Gestione), nonché la formazione e la continuità educativa interamente organizzate dal coordinamento pedagogico Coordinamento Pedagogico Distrettuale previsto dalle norme regionali. Il sistema delle rette, calibrate in rette puntuali a seconda del valore ISEE della famiglie (all'interno di un range retta minima/retta massima), la previsione di rette assistenziali e l'applicazione di scontistiche per specifiche condizioni non consentono una copertura totale delle spese sostenute complessivamente dall'Ente (oltre ai costi dell'appalto, vanno considerate – a titolo esemplificativo - le utenze, le manutenzioni, i costi di gestione dell'appalto del servizio di refezione, nonché il costo del personale amministrativo dedicato);
 - o per il segmento delle scuole d'infanzia (3-6 anni), Fabbrico, all'interno di un sistema integrato, può offrire 76 posti presso la Scuola dell'Infanzia Statale ed altrettanti presso la scuola paritaria Comunale (anch'essa gestita in appalto, come il Nido d'Infanzia). La retta prevista per le Scuole dell'Infanzia si configura per essere relativa non solo alla refezione (con specifico riferimento anche normativo alla disciplina delle scuole statali), ma altresì per un parziale ristoro dell'esposizione dell'Ente rispetto ai servizi integrativi, e alla complessiva gestione delle strutture; è calibrata in rette puntuali a seconda del valore ISEE della famiglia (all'interno di un range retta minima/retta massima), analogamente a quanto accade per il segmento 0/3 anni. Presso la Scuola Statale, non avendo l'onere della gestione, la retta è ulteriormente calmierata; il Comune integra l'orario di apertura per garantire il prescuola (7.30/8.00) ed il tempo prolungato (16.00/18.00), oltre alla refezione, come sopra specificato. Anche in questo caso, il sistema tariffario applicato, non consente all'Ente di avere alcuna remunerazione rispetto alla gestione dei servizi.
- il servizio di refezione, che per il Comune di Fabbrico si limita al servizio mesa presso il Nido d'Infanzia e le Scuole dell'infanzia Comunale e Statale, è svolto con appalto dedicato; la refezione viene qualificata in sede di prima applicazione come servizio a rilevanza economica;

b) per l'ambito degli impianti sportivi (campi da calcio, palazzetto dello sport, palestra, campi da tennis)

Sul territorio del Comune di Fabbrico sono presenti, oltre ad un impianto sportivo interamente dedicato alla partita del calcio, tre strutture indoor, ovvero Palazzetto dello Sport e Campi da Tennis (collocati, come i campi da calcio, su via dello Sport, a completare l' "area sportiva" fabbricese) ed una Palestra (in via Piave, annessa alla scuola Primaria).

In linea generale, il D.Lgs. 201/2022 annovera gli impianti sportivi tra i servizi aventi rilevanza economica.

Tuttavia, tenuto conto anche delle incertezze normative e giurisprudenziali, è precisato che è necessario che sia l'Ente Locale a puntualizzare quali dei propri servizi rientrino tra quelli di rilevanza economica, in relazione alla particolarità del territorio in cui insistono, alle caratteristiche intrinseche della fruizione e della gestione.

Un impianto sportivo è da ritenersi un servizio pubblico di interesse generale, in quanto finalizzato allo svolgimento di attività sportive strettamente connesse con la tutela della salute, che l'art. 32 della Costituzione individua quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Nel caso di specie del Comune di Fabbrico, si tratta di impianti in cui il servizio è reso a utenti terzi, con la precisa finalità di soddisfare interessi di carattere generale, bisogni collettivi indispensabili nel contesto sociale

di riferimento. Le strutture in oggetto rientrano tra i beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio, quindi non sottraibili alla propria destinazione, assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, ex art. 828 Codice Civile; pertanto, su ciascun bene insiste un vincolo funzionale, del tutto coerente con la sua funzione di pubblico servizio.

L'affidamento in gestione dei Campi da Calcio, del Palazzetto dello Sport, della Palestra di via Piave (palestra e palazzetto solo in orario pomeridiano extrascolastico – e parziale – in quanto trattasi di strutture a servizio dei plessi dell'obbligo), nonché dei campi da tennis e due piste polivalenti esterne alle palestre, in quanto concessione di servizio rivolto a terzi, prevede la costituzione di un rapporto giuridico con l'utenza, concretizzabile nell'onere di richiedere l'incasso delle tariffe stabilite per l'utilizzo e di occuparsi di gestire il recupero di eventuali morosità.

Il trasferimento di questo onere al gestore implica il riconoscimento del rischio operativo della gestione in capo al gestore stesso e nel contempo, l'Amministrazione Comunale riconosce al gestore un rimborso forfettario massimo fisso, a fronte di spese predefinite ed effettivamente sostenute. Va precisato che tale rimborso non elimina il rischio operativo in capo al gestore, in quanto il numero degli spazi assegnati annualmente risulta variabile anche in maniera consistente, dal momento che è variabile il numero delle domande di utilizzo raccolte ogni anno.

Si aggiunga che per loro stessa natura, gli impianti sportivi sopra menzionati possono ospitare allenamenti e partite giovanili o amatoriali, nonché federali, ma in linea di massima al di sotto del professionismo e del semiprofessionismo. Le assegnazioni sono effettuate dall'Amministrazione Comunale, in base ai vigenti Regolamenti d'uso delle relative tipologie di impianti, che individuano come prioritari utilizzi con finalità sociali, riservando gli spazi, a seconda anche delle fasce orarie, *in primis* ad attività giovanili, per le quali sono previste tariffe ulteriormente calmierate (rispetto, ad esempio, ad utilizzi di squadre federali over 16 o amatoriali). Anche le tariffe sono definite dall'Amministrazione Comunale. In sintesi, con l'imposizione di tale vincolo tariffario ed i criteri regolamentari per le assegnazioni degli spazi, si esce da un'eventuale logica concorrenziale di mercato, anche rispetto ad altri impianti e ci si ritrova, pertanto, non in una logica di redditività, ma, piuttosto, in un sistema di promozione dell'attività sportiva, in particolar modo verso quella giovanile. L'equilibrio finanziario risulta ulteriormente compromesso dalla necessità che il soggetto affidatario della gestione possa anche utilizzare l'impianto per svolgere la propria attività, utilizzo che – di fatto – non porta a nessun corrispettivo.

E, quindi, possibile concludere l'analisi affermando che una gestione che si basa su questi presupposti abbia carattere non economico e possa essere sostenuta solo da soggetti che ne condividano i principi di socialità, ovvero da associazioni / società sportive con natura associativa e prive di finalità di lucro, che si sostengono per lo più con attività di volontariato.

Ci si trova, quindi, ad oggi, in relazione agli impianti sportivi di proprietà del Comune di Fabbrico a gestire la concessione di beni e servizi pubblici di pubblico di interesse generale, per una gestione avente carattere di non economicità, quindi di servizi privi di rilevanza economica.

Resta inteso che qualora anche uno solo degli impianti suddetti si possa trovare ad avere in futuro un utilizzo che possa lasciare al gestore margini di guadagno in entrata, la valutazione dell'assenza di rilevanza economica potrà (e dovrà) essere rivista.

1.4 Gli obblighi relativi in materia di trasparenza

La norma in questione disciplina, tra l'altro, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendone la pubblicazione attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL".

La presente ricognizione, così come gli atti relativi ai singoli provvedimenti di affidamento e relativi contratti, deve essere pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente affidante, nonché trasmessa contestualmente all'ANAC, la quale provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL» (<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>), già reso operativo dalla medesima Autorità.

3- Parte seconda – monitoraggio servizi pubblici non a rete

Di seguito si riportano, per ciascun servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete individuato alla luce dei criteri sopra descritti, i contenuti relativi al monitoraggio delle singole situazioni gestionali così come definite dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

2.1 “Refezione scolastica”

Natura e Descrizione del Servizio erogato

(natura, tipologia e sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio rispetto alla comunità e territorio serviti)

Il servizio di refezione scolastica è rivolto ai bambini frequentanti il nido d'Infanzia “Bolle di sapone”, la Scuola d'Infanzia Comunale “XXVII Febbraio” e la Scuola d'Infanzia Statale “A piccoli passi” e agli adulti aventi diritto in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera nei servizi indicati. Consiste nella produzione dei pasti presso la cucina di via Trento (nella quale la cuoca prepara i pasti alle scuole comunali, riunite in un unico contesto), nonché nella fornitura del pasto presso la scuola d'infanzia statale (servizio comprensivo di riassetto e lavaggio).

Modalità di Affidamento:

Appalto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (tramite SUA di Reggio Emilia)

Estremi Determinazione affidamento: determinazione n. 334 del 30 settembre 2022 (contratto di appalto REP. n. 58 del 16/12/2022)

Periodo di Affidamento: anni scolastici 2022/2023 – 2026/2027

Valore dell'appalto: € 871.925 (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica)

Rispetto degli Obblighi Contrattuali (Contratto e Capitolato speciale di gara)

Elementi del Contratto e del capitolato	Rispettato 2023 (si/no)
• la realizzazione del servizio secondo i requisiti previsti dal capitolato	SI
• fornitura dei pasti nelle tempistiche e quantità richieste in base al numero di iscritti	SI
ELEMENTI/DIMENSIONI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	A) Controlli su igiene e sicurezza alimentare (AUSL/SIAN) B) Autocontrollo della ditta (HACCP) C) Controlli da parte dell'amministrazione

2.1 “Servizi cimiteriali”

Natura e Descrizione del Servizio erogato

(natura, tipologia e sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio rispetto alla comunità e territorio serviti)

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali, secondo le prescrizioni stabilite nel “Regolamento di Polizia Mortuaria” di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i. dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998, dalla Legge n. 130/2001 e s.m., dalla Legge Regionale n.19/2004 e s.m.i., e Circolari Regionali in materia, Regolamento di Polizia Mortuaria vigente presso il Comune e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

L' affidamento ha per oggetto il servizio necroforico, l'esecuzione delle operazioni cimiteriali ed il presidio dell'area cimiteriale.

Modalità di Affidamento:

Appalto: procedura mediante lettera d'invito ex D.lgs. 50/2016

Estremi Determinazione affidamento: determinazione n. 145 del 24 maggio 2021

Periodo di Affidamento: anni 2021/2023

Valore dell'appalto: € 40.113,60

Rispetto degli Obblighi Contrattuali (Contratto e Capitolato speciale di gara)

Elementi del Contratto e del capitolato	Rispettato 2023 (si/no)
Operazioni cimiteriali • inumazioni in campo comune; • tumulazioni di salme in loculi; • tumulazioni o estumulazioni resti mortali o ceneri da loculi ossari, cimiteriali; • esumazioni ordinarie; • esumazioni straordinarie (su richiesta dei familiari); • estumulazioni ordinarie/straordinarie da loculi per trasferimenti in altre sepolture; • estumulazioni ordinarie/straordinarie • ricevimento salme	SI
• Servizio di presidio e servizi accessori (pulizia e vigilanza)	SI
ELEMENTI/DIMENSIONI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	- controlli effettuati, SI